BANCA FINNAT

TIPO DOCUMENTO	**REGOLAMENTO**
OGGETTO	**REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI E PER L'ASSUNZIONE DI ATTIVITA' DI RISCHIO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI (1)**
CODICE	**REG 026 005**
DATA APPROVAZIONE	**12.11.2010**
PROPONENTE	**UO COMPLIANCE**
FIRMATARIO	**PIERLUIGI ANGELINI**
VISTO DA	
APPROVATO DA	**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
DATA	**14.06.2021**
LISTA DISTRIBUZIONE	**TUTTI I DIPENDENTI, SOCIETA' DEL GRUPPO**
NUMERO PAGINE	**17**
NUMERO ALLEGATI	**0**

(1) Ai sensi dell'articolo 2391-bis del Codice Civile, del Regolamento CONSOB n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato, e della Parte Terza, Capitolo 11 delle Disposizioni di Vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 della Banca d'Italia

Sommario

1. AMBITO 4

2. DEFINIZIONI 4

3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI 4

4. REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI 5

5. COMITATO PARTI CORRELATE 5

6. LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO 5

7. FASE PRE-DELIBERATIVA E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA..... 6

8. INFORMATIVA IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA 8

9. FASE PRE-DELIBERATIVA E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA..... 9

10. INFORMATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA..... 10

11. CASI DI ESCLUSIONE 10

12. INFORMATIVA PERIODICA 12

13. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO UE N. 596/2014..... 13

14. Rapporti con le Società controllate del Gruppo Banca Finnat Euramerica..... 13

15. PRESIDI DA ADOTTARE IN CASO DI OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI 13

16. VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO 13

17. CASI DI URGENZA 14

18. DELIBERE QUADRO..... 14

19. DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE 15

Allegato 1 - DEFINIZIONI 16

1 1. AMBITO

1.1 Il presente regolamento[1] (di seguito, il **"Regolamento"**) ha come obiettivo quello di definire le competenze e le regole che disciplinano l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Soggetti Collegati (come *infra* definite) poste in essere da Banca Finnat Euramerica S.p.a. (di seguito, la **"Banca"**) o da società del gruppo bancario Banca Finnat, conformemente a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 2391-b*is* del codice civile, dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (di seguito, il **"Regolamento Consob"**), come successivamente modificato e integrato, e dalla Parte Terza, Capitolo 11, della Circolare di Banca d'Italia n. 285 recante "Disposizioni di vigilanza per le banche" (di seguito, la **"Circolare Banca d'Italia).**

2 2. DEFINIZIONI

2.1 Le definizioni sono indicate nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento, essendo inteso che il medesimo significato vale sia al singolare, sia al plurale.

3 3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

3.1 L'individuazione delle Parti Correlate è effettuata ai sensi della normativa applicabile di cui all'art. 1. A questo fine, la UO Legale fornisce ai soggetti rientranti nella definizione di Parti Correlate apposito questionario, per consentire l'individuazione dei Soggetti Connessi. Dette Parti Correlate sono tenute a comunicare tempestivamente alla UO Legale eventuali aggiornamenti.
3.2 A fronte di una possibile operazione, le singole Unità Organizzative ("U.O.") accertano che la controparte sia o meno un Soggetto Collegato. In caso di riscontro positivo, l'U.O. competente invia senza indugio all'U.O. Legale, alla U.O. Compliance e alla UO Controllo Rischi la documentazione relativa alla possibile operazione, per la verifica secondo le modalità previste dal processo organizzativo.
3.3 Ai fini dell'applicazione della definizione di operazioni con Soggetti Collegati, la valutazione tiene conto della sostanza del rapporto e non solo della sua forma giuridica.
3.4 La Banca si dota di apposito processo organizzativo e di specifico software informatico per il censimento dei Soggetti Collegati e per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.
3.5 L'elenco dei Soggetti Collegati è inviato con cadenza annuale dall'U.O. Legale alle Società del Gruppo Banca Finnat.

[1] Il presente Regolamento è stato:
(i) approvato in data 26 novembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere favorevole rilasciato, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Consob, da un comitato, appositamente costituito, composto da tre Amministratori indipendenti, in virtù di apposito mandato a quest'ultimo conferito dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 12 novembre 2010.
(ii) successivamente sottoposto a revisione al fine di recepire le novità regolamentari introdotte dalla Circolare Banca d'Italia e, quindi, nuovamente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 27 giugno 2012, previo parere favorevole rilasciato, ai sensi della Circolare Banca d'Italia e dell'articolo 4 del Regolamento Consob, dal Collegio Sindacale della Banca nonché dal Comitato parti correlate, composto da tre Amministratori indipendenti, in pari data;
(iii) sottoposto ad ulteriore revisione alla luce dell'esperienza applicativa e, quindi, nuovamente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 2 agosto 2013, previo parere favorevole rilasciato, ai sensi della Circolare Banca d'Italia e dell'articolo 4 del Regolamento Consob, dal Collegio Sindacale della Banca nonché dal Comitato parti correlate, composto da tre Amministratori indipendenti, in pari data;
(iv) successivamente aggiornato in data 27 GIUGNO 2019 per chiarire il regime di applicazione del regolamento in caso di operazioni tra e con società controllate;
(v) da ultimo, sottoposto a revisione al fine di recepire le novità regolamentari, applicabili dal 1° luglio 2021, previste dal Regolamento Consob 17221/2010.

4 4. REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

4.1 Ai fini del presente Regolamento, sono considerati Amministratori Indipendenti gli Amministratori della Banca riconosciuti come indipendenti dalla Banca stessa ai sensi dell'art 147- *ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato, il "**TUF**") e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

5 5. COMITATO PARTI CORRELATE

5.1 Il Comitato parti correlate (il "**Comitato**"), composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti e non correlati, è deputato a rilasciare:

- al Consiglio di Amministrazione: ai sensi del successivo articolo 7 inerente alle operazioni di Maggiore Rilevanza, il proprio parere vincolante, preventivo e motivato, sull'interesse della Banca al compimento delle operazioni con Soggetti Collegati, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale: ai sensi del successivo articolo 9 inerente alle operazioni di Minore Rilevanza, il proprio parere non vincolante.

5.2 Qualora uno o più amministratori Indipendenti, membri del Comitato, siano correlati con riferimento all'operazione o abbiano un interesse personale nell'operazione ai sensi dell'arti. 2391 c.c. con riferimento ad una determinata operazione con Soggetti Collegati, il parere analitico potrà essere reso dagli altri/o Amministratori/e Indipendenti/e. Il Comitato, nel caso in cui, rispetto a pareri da rendersi in ordine a operazioni di maggiore rilevanza, non possa costituirsi con la partecipazione di tre amministratori indipendenti non correlati, al fine di garantire la tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, si integra nella sua composizione con la nomina di un esperto indipendente o due esperti indipendenti, selezionato/i dai membri o dal membro indipendente e non correlato e la cui indipendenza sia valutata preventivamente tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob n. 17221/2010.

6 6. LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO

6.1 L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato:

(1) verso una Parte Correlata non Finanziaria inclusi i relativi Soggetti Connessi:

a. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia:

- un Esponente Aziendale;
- un Partecipante di Controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole;

b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia:

- un Partecipante diverso da quelli *sub a*;
- un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

c. 15% negli altri casi;

(2) verso un'altra Parte Correlata inclusi relativi Soggetti Connessi:

a. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Esponente Aziendale;

b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Partecipante di Controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole;

c. 10% nel caso di una Parte Correlata che sia:

- un Partecipante diverso da quelli *sub b*;
- un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

d. 20% negli altri casi.

6.2 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le Attività di Rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio, stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi[2]. Non sono incluse nelle Attività di Rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal Patrimonio di Vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi[3]. Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore. Sono escluse dai limiti di cui al comma 6.1 le Attività di Rischio connesse ad operazioni con società appartenenti al gruppo bancario.

6.3. Il rispetto dei limiti prudenziali relativi alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata, in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.
6.4 La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)[4]; nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

7 7. FASE PRE-DELIBERATIVA E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

7.1 Le deliberazioni aventi ad oggetto operazioni di Maggiore Rilevanza sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione si avvalga di pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti, detti pareri sono allegati al verbale della deliberazione sull'operazione.
7.2 In relazione a tali operazioni, i Responsabili delle U.O. incaricate della loro gestione, nel corso della fase delle trattative e della fase istruttoria, forniscono tempestivamente al Comitato parti correlate di cui all'articolo 5:
- apposito flusso informativo completo e aggiornato;

[2] Cfr. Parte Terza, Capitolo 1, Sezione I e Allegato A della Circolare di Banca d'Italia n.285.
[3] Cfr. Parte Terza, Capitolo 1, Sezione II e Allegato A della Circolare di Banca d'Italia n.285.

[4] Cfr. Parte Terza, Capitolo 1, Sezione II e Allegato A della Circolare di Banca d'Italia n.285.

- riscontro alle eventuali richieste di informazioni provenienti dal Comitato e tengono in adeguata considerazione osservazioni eventualmente formulate dal Comitato medesimo.

7.3 I Responsabili di cui al precedente comma predispongono informativa completa e adeguata in merito all'operazione, indicando: controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc. Tale informativa è inviata all'Amministratore Delegato della Banca e al Comitato parti correlate di cui all'articolo 5 almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca, prevista per la relativa delibera.

7.4. Il Comitato parti correlate di cui all'articolo 5 può richiedere di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta e rappresenta al Consiglio di Amministrazione le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa. Il Comitato parti correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti cui intende fare ricorso tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob n. 17221/2010.

7.5 Il Comitato parti correlate di cui all'articolo 5 esprime motivato parere vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere reso è allegato al verbale della riunione del Comitato parti correlate.

7.6 L'Amministratore Delegato, tramite l'U.O. Legale, inserisce la proposta tra le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; egli assicura che il Consiglio di Amministrazione riceva con congruo anticipo, a seconda della complessità dell'operazione, informazioni complete e adeguate circa le operazioni con Soggetti Collegati da deliberare, ricevute ai sensi del precedente comma 7.3.

7.7 Fermo restando l'obbligo di astensione degli amministratori coinvolti nell'operazione, il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione in presenza del parere favorevole di cui al comma 7.5. In caso di parere negativo l'operazione non può essere deliberata, ad eccezione dei casi in cui il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'assemblea ordinaria, che delibera conformemente a quanto previsto dall'articolo 7.11 del presente Regolamento.

7.8 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono recare adeguata motivazione in merito:

- all'interesse al compimento dell'operazione nonché alla convenienza economica per la Banca e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;

elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

7.9 Il Consiglio di Amministrazione garantisce ai componenti del Collegio Sindacale adeguata informativa in merito alle operazioni del presente articolo, prima della delibera consiliare da assumere circa il relativo compimento.

7.10 Quando la deliberazione dell'operazione è di competenza dell'assemblea per legge o per statuto o deve essere da questa autorizzata, restano fermi gli adempimenti connessi alla fase delle trattative, alla fase istruttoria e a quella deliberativa di cui ai commi precedenti.

7.11 Qualora la proposta da sottoporre all'assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un avviso contrario del Comitato parti correlate di cui all'articolo 5, l'assemblea, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, potrà comunque deliberare il compimento dell'operazione, ad eccezione dei casi in cui consti il voto contrario di tanti soci non correlati presenti in assemblea che rappresentino il 10% del capitale con diritto di voto.

8 8. INFORMATIVA IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

8.1 Le operazioni di Maggiore Rilevanza rilevanti ai fini della disciplina di riferimento, non appena approvate formano oggetto di informativa al pubblico, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, mediante documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB.

8.2 Il documento informativo di cui al precedente comma è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dall'articolo 5, comma 3, del Regolamento CONSOB entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

8.3 Il parere del Comitato parti correlate e gli eventuali pareri di esperti indipendenti, nonché di esperti qualificati come indipendenti, incaricati dal Consiglio di amministrazione, sono contestualmente messi a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo, sul sito internet della Banca.

Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, possono essere pubblicati i soli elementi indicati nel citato Allegato 4 al Regolamento CONSOB, motivando tale scelta.

8.4 Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo e i pareri di cui al comma precedente sono messi a disposizione del pubblico entro 7 giorni dall'approvazione della proposta da parte dell'assemblea.

8.5 Contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo e i pareri resi dal Comitato parti correlate di cui all'articolo 5 sono trasmessi alla CONSOB mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

8.6 Il documento informativo di cui al precedente comma 8.1 viene predisposto anche qualora nel corso dell'esercizio siano concluse operazioni con uno stesso soggetto collegato che, pur se non qualificabili singolarmente come operazioni di Maggiore Rilevanza, sono tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario e cumulativamente superano le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3 al Regolamento CONSOB. In tale ipotesi il documento informativo è messo a disposizione del pubblico e della CONSOB con le modalità di cui ai precedenti commi entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni anche su base aggregata su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

8.7 Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza ai sensi del comma precedente siano compiute da parte di società controllate, rilevanti ai fini della disciplina di riferimento, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la Banca ha avuto notizia dell'operazione o della conclusione del contratto.

8.8 Qualora in relazione ad un'operazione di Maggiore Rilevanza la Banca sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, comma 4[5] e 71[6] del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga anche le informazioni richieste dal precedente comma 8.1 e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 5, comma 6, del Regolamento Consob, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Ove le

[5] Aumenti di capitale mediante conferimenti in natura.
[6] Acquisizioni e cessioni.

informazioni di cui al presente comma vengano pubblicate in documenti separati, la Banca potrà includere mediante riferimento le informazioni già pubblicate.
8.9 Per le operazioni di Maggiore Rilevanza, la Banca:
(i) comunica alla Consob, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della operazione;
(ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, le seguenti informazioni:

-le singole operazioni concluse nel periodo di riferimento;

-le altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;

-qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

8.10 Per le operazioni di competenza assembleare, qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 8.1, la Banca, entro 21 giorni prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Banca può includere, mediante riferimento, l'informazione già pubblicata.
8.11 Per le operazioni di Maggiore Rilevanza, l'U.O Compliance predispone con frequenza trimestrale una completa informativa circa l'esecuzione delle operazioni a favore del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

9 9. FASE PRE-DELIBERATIVA E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

9.1 I Responsabili delle singole U.O. di competenza, incaricati di gestire le operazioni con Soggetti Collegati, predispongono completa e adeguata informativa in merito alle operazioni di Minore Rilevanza, indicando la natura della correlazione, le caratteristiche dell'operazione sotto il profilo economico finanziario, strategico, legale e fiscale nonché le condizioni economiche pattuite per la relativa realizzazione. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
Tale informativa deve essere inviata al Comitato parti correlate di cui all'articolo 5 con congruo anticipo, tenuto conto della complessità dell'operazione, rispetto alla data fissata per il compimento dell'operazione medesima, ovvero alla riunione dell'organo competente a deliberare in merito.
9.2 Il Comitato parti correlate di cui all'articolo 5 esprime motivato parere non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere reso è allegato al verbale della riunione del Comitato parti correlate.
9.3 Il Comitato parti correlate di cui all'articolo 5 ha facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Il Comitato parti correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti cui intende fare ricorso tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob n. 17221/2010. In particolare, il compenso corrisposto agli esperti indipendenti non potrà superare il 2% del valore dell'operazione e, in ogni caso, la somma di 25.000 euro.

9.4 I verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito:
- all'interesse al compimento dell'operazione nonché alla convenienza economica per la Banca e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- ad eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

9.5 Le operazioni di Minore Rilevanza, sulle quali il Comitato parti correlate di cui all'articolo 5 ha espresso parere contrario o condizionato, sono singolarmente comunicate, non appena deliberate, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.
9.6 Per le operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione hanno obbligo di astenersi dalla votazione sull'operazione stessa.
9.7 Riguardo alle operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, rimangono fermi gli adempimenti connessi alla fase istruttoria e alla fase deliberativa di cui ai commi precedenti.

10 10. INFORMATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

10.1 In presenza di un parere negativo espresso ai sensi del precedente articolo 9.2, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, l'Investor Relator, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, il parere negativo e un documento informativo recante le seguenti indicazioni relative alle operazioni di Minore Rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione:
a) l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di ciascuna operazione;
b) le ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di condividere il parere negativo.
10.2 L'U.O. Compliance dovrà fornire al Comitato parti correlate di cui all'articolo 5, con cadenza annuale, un report, anche di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio sulle operazioni Ordinarie ai fini di eventuali interventi correttivi.
10.3 Per le operazioni di Minore Rilevanza, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca, troveranno applicazione gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 8, lett. b) e c) del Regolamento Consob.
10.4 Per le operazioni di Minore Rilevanza, l'U.O Compliance predispone con frequenza trimestrale a favore del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale una completa informativa circa l'esecuzione delle operazioni.

11 11. CASI DI ESCLUSIONE

11.1 Oltre alle fattispecie escluse dall'articolo 13 comma 1 del Regolamento CONSOB[7], ferme restando le disposizioni in materia di informativa al pubblico ai sensi

[7] Il Regolamento Consob esclude dal suo campo di applicazione: i) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, c.c., deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale; II) fermo il regime di trasparenza previsto per le operazioni Maggiore Rilevanza dall'articolo 5 del Regolamento Consob, le

dell'articolo 114 del TUF, la disciplina prevista dagli articoli 7 e 9 non si applica alle seguenti operazioni:
(a) le operazioni di Importo Esiguo;
(b) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive, che risultino coerenti con le disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
(c) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nei casi in cui la remunerazione non rientri in quella determinata in via complessiva ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, e le deliberazioni in materia di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:

i) la Banca abbia adottato una politica di remunerazione coerente con le disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche, approvata dall'assemblea dei soci;
ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

(d) le operazioni Ordinarie di Minore Rilevanza a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

11.1-bis Per le operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza, svolte a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, non si applica l'articolo 8, fermi restando sia il disposto dell'articolo 13 sia l'obbligo di:
a) comunicare alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 8, comma 2, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;

b) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 8, comma 9, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.

11.1-ter Le disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 9, non si applicano alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi, come definiti nell'allegato 1 del presente Regolamento, di altre parti correlate della società.

11.2 Ai fini dell'individuazione delle fattispecie di cui al precedente comma 11.1, lettera (a), si considerano operazioni di Importo Esiguo le operazioni il cui controvalore non eccede la soglia di euro 250.000, quando la controparte è una persona giuridica,

operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo, iii) alle operazioni deliberate dalla Banca e rivolte a parità di condizioni a tutti gli azionisti.

e la soglia di euro 200.000 quando la controparte è una persona fisica. Gli organi di Controllo dovranno verificare che non vengano posti in essere frazionamenti di operazioni al solo fine di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, dell'esclusione relativa alla soglia di esiguità. Resta salva la facoltà per l'Amministratore Delegato, a suo insindacabile giudizio, di non considerare esclusa un'operazione di Importo Esiguo, con la conseguente applicabilità delle disposizioni previste in relazione alla deliberazione dell'operazione medesima.
11.3. In merito ai casi di esclusione di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, i Responsabili delle singole U.O. di volta in volta interessate predispongono adeguata informativa indicando: la natura della correlazione, le caratteristiche dell'operazione sotto il profilo economico finanziario, strategico, legale e fiscale, le condizioni economiche pattuite per la relativa realizzazione nonché le ragioni che giustificano l'esclusione dell'operazione dall'applicazione del Regolamento stesso.
Tale informativa deve essere inviata tempestivamente alla U.O. Controllo Rischi, all'U.O. Legale e U.O. Compliance per accertare che le fattispecie rientrino tra i casi di esclusione senza il benestare delle quali l'operazione non può essere deliberata dall'organo competente.
11.4 La U.O Compliance, in relazione alle operazioni di cui ai commi 1, ultimo capoverso, 1-bis e 1-ter, fornisce con cadenza almeno annuale al Comitato parti correlate di cui all'articolo 5 un report, anche di tipo aggregato, per monitorare dette operazioni.
11.5 Ferme le disposizioni della Procedura "Gestione delle comunicazioni al pubblico di eventi e circostanze rilevanti e del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate", qualora l'operazione sia soggetta all'articolo 136 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), non si applicano gli articoli 7 e 9 del presente Regolamento, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8 dell'articolo 7 e dei commi 3, 4 e 6 dell'articolo 9.

12 12. INFORMATIVA PERIODICA

12.1 La Banca, ai sensi dell'articolo154-*ter* del TUF, fornisce nella relazione sulla gestione annuale ed intermedia informazioni:

-su singole operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;

-su altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite dall'articolo 2427, comma secondo, del Codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;

-su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Soggetti Collegati descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca.

In particolare nella relazione annuale sono indicate per ciascuna operazione, anche in forma tabellare:

-il nominativo della controparte dell'operazione;

-la natura dell'operazione con Soggetto Collegato;

-l'oggetto dell'operazione;

-il corrispettivo dell'operazione;

-ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione sul bilancio della Banca.

Nella relazione semestrale è indicata:

-qualsiasi modifica delle operazioni con Soggetti Collegati descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;

-il nominativo della controparte dell'operazione;

-la natura dell'operazione con Soggetto Collegato;

-l'oggetto dell'operazione;

-il corrispettivo dell'operazione;

-ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione sul bilancio della Banca.

13 13. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO UE N. 596/2014

13.1. Qualora un'operazione con Soggetti Collegati sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Ue n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta disposizione, sono contenute le seguenti informazioni:
a) la descrizione dell'operazione;
b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è soggetto Collegato e la descrizione della natura della correlazione;
c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza, riportate nell'Allegato 1 del presente Regolamento, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento;
e) la procedura che è stata o che verrà applicata per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di uno dei casi di esclusione previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento;
f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario dei soggetti di cui all'articolo 5.

14 14. Rapporti con le Società controllate del Gruppo Banca Finnat Euramerica

14.1 La Società controllata, ove soggetta alla disciplina di riferimento, informa tempestivamente l'Amministratore Delegato della Banca riguardo le operazioni con Soggetti Collegati della Banca che intende approvare, trasmettendo le seguenti informazioni: *(i)* il nominativo della controparte dell'operazione; *(II)* la natura dell'operazione; *(IIi)* l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione; *(iv)* ogni altra informazione eventualmente rilevante per la comprensione degli effetti dell'operazione.

15 15. PRESIDI DA ADOTTARE IN CASO DI OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI

15.1 In caso di operazioni con Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, al fine di garantire l'integrità e la trasparenza delle relative decisioni, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7 e 9 del presente Regolamento.

16 16. VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere analitico, motivato e vincolante del Comitato parti correlate di cui all'articolo 5 e del Collegio Sindacale, aggiorna

tempestivamente il presente Regolamento qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione o nell'attività della Banca.
16.2 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere analitico, motivato e vincolante del Comitato parti correlate di cui all'articolo 5 e del Collegio Sindacale, valuta con cadenza triennale sia le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, sia la sussistenza di esigenze di adeguamento o revisione del Regolamento tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa. L'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione delle procedure in essere, ad alcuna modifica, sarà presa previo parere del Comitato.

17 17. CASI DI URGENZA

17.1 Nelle ipotesi previste dallo statuto della Banca *pro tempore* vigente, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Consob, ove applicabile, le operazioni con Soggetti Collegati di competenza dell'assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga a quanto previsto dagli articoli 7.10, 7.11 e 9.7 del presente Regolamento, a condizione che:
(a) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
(b) il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
(c) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.
17.2 Se le valutazioni di cui al comma precedente, lettera b) sono negative, l'assemblea delibera seguendo la procedura prevista per le operazioni di maggiore rilevanza; in caso contrario entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Banca mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

18 18. DELIBERE QUADRO

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, con specifica delibera assunta con il voto favorevole degli Amministratori Indipendenti con il parere favorevole del Collegio Sindacale, può prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, per un prevedibile ammontare massimo, siano compiute per determinate categorie di Soggetti Collegati sulla base di delibere quadro.
La Banca dovrà tener conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste nel presente Regolamento.
Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.
Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione da parte della funzione di *compliance*.
Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si

applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Soggetti Collegati.
18.2 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Banca pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia prevista per le operazioni di Maggiore Rilevanza.
18.3 Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo pubblicato ai sensi del comma precedente non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'articolo 5, comma 2 del Regolamento CONSOB.

19 19. DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE

19.1 La Banca in veste di capogruppo invia copia del presente Regolamento alle società del gruppo affinché ne tengano conto in relazione alle proprie procedure [8].
19.2 Il presente Regolamento è disponibile sul sito internet di Banca Finnat Euramerica S.p.A., all'indirizzo www.bancafinnat.it, nella sezione Corporate Governance.

[8] Cfr. Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III della Circolare Banca d'Italia n° 285.

20 Allegato 1 - DEFINIZIONI

Amministratori Indipendenti: gli amministratori della Banca riconosciuti come indipendenti dalla Banca ai sensi dell'articolo 147-*ter* del TUF e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;

Amministratori coinvolti nell'operazione: gli amministratori della Banca che abbiano, in una determinata operazione, un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca.

Amministratori non correlati: gli amministratori della Banca diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate di tale controparte.

Attività di Rischio: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi[9];

Controllo: ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il Controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di Controllo nella forma dell'influenza dominante.
Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.
Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha il potere di esercitare l'azione di direzione e coordinamento, ovvero di esercitare una influenza dominante sulla società, e in particolare ha:
(a) il Controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il Controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
Rilevano come Controllo anche le situazioni di Controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del Controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa[10] ;
b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
Il Controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano

[9] Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II della Circolare Banca d'Italia n° 285
[10] Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a Controllo congiunto.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti, diversi dagli Esponenti Aziendali (come *infra* definiti), che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del Controllo delle attività della Banca. Sono ricompresi nella categoria le cariche di Condirettore Generale e di Vice Direttore Generale.

Esponenti Aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e Controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e Controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.
L'Influenza Notevole si presume, salvo che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario, in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate nei mercati regolamentati.
In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una Influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di Influenza Notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di Controllo congiunto[11] ;
c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le operazioni di Maggiore Rilevanza (come *infra* definite), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
L'Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a Controllo congiunto.

Interessi Significativi: si considerano Interessi Significativi gli interessi sussistenti nelle ipotesi di seguito descritte.

[11] Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di Controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di Influenza Notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

La Società controllata, o sottoposta ad Influenza Notevole, è parte dell'operazione ed è partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Banca) dal soggetto che controlla la Banca.
In questo caso se la partecipazione supera il peso di quella detenuta dal medesimo soggetto nella Banca, allora sono presenti i cosiddetti Interessi Significativi. Le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate, attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata[12] .
Costituisce inoltre Interesse Significativo la condivisione tra la Banca e la Società controllata, o la società sottoposta ad Influenza Notevole, di Esponenti Aziendali di capogruppo che beneficino di sistemi di remunerazione. Tali piani devono essere legati direttamente in misura rilevante ai risultati di periodo conseguiti dalla Società controllata o società sottoposta ad Influenza Notevole.
Non costituisce, invece, Interesse Significativo quelli derivanti la mera condivisione tra la Banca e le controllate di uno o più esponenti Aziendali.

Intermediari Vigilati: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB[13], gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un Patrimonio di Vigilanza individuale superiore al 2% del Patrimonio di Vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazioni con Soggetti Collegati: la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, come definite dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.
Si considerano comunque operazioni con Soggetti Collegati:
- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Soggetti Collegati;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e Controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, salvo quanto in proposito previsto dall' articolo 11 del presente Regolamento.

Operazioni di Importo Esiguo: le operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore non ecceda la soglia di valore individuata dall'articolo 11.2 del presente Regolamento.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le operazioni con Soggetti Collegati nelle quali almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

[12] Esempio di Interesse Significativo:
La società a controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società b (banca), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la società c, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'operazione tra la società b e la società c, la società a detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a 50% + (50* 50%) = 75%, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%.
[13] Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB, come riformato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si fa riferimento all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo Testo Unico

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il Patrimonio di Vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).
Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo[14].
b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca[15]. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Operazioni di Minore Rilevanza: le operazioni con Soggetti Collegati diverse da quelle di Maggiore Rilevanza.

Operazioni Ordinarie: le operazioni con Soggetti Collegati che:
a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa (per tale intendendosi l'insieme: (*i*) delle principali attività generatrici di ricavi della Banca e (*II*) di tutte le

[14] Si precisa che in caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.
[15] Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie") – ivi inclusa, per le operazioni da compiersi per il tramite di Società Controllate l'attività propria di queste ultime – o della connessa attività finanziaria della società;
b) sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, ossia
(i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Soggetti non Collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero *(II)* basate su tariffe regolamentate o prezzi imposti, ovvero *(IIi)* quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
La sussistenza di condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard deve essere documentata e risultare da oggettivi elementi di riscontro. Inoltre, la delibera dell'organo competente all'approvazione dell'operazione deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione stessa conformemente a quanto prescritto dalla Comunicazione CONSOB n. DEM 10078683 del 24 settembre 2010 e, per le operazioni Ordinarie di Minore Rilevanza, dalle Disposizioni di vigilanza per le Banche di cui alla circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285 (Parte III, Capitolo 11, Sezione III, par. 3.7.2, lett. a).

Parte Correlata: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002; rientrano comunque nella definizione i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Parte Correlata non Finanziaria: una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari[16]. Si è in presenza di una Parte Correlata non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive[17]. La nozione include anche il Partecipante e una delle Parti Correlate di cui alle lettere d) ed f) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

[16] Cfr. Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I della Circolare Banca d'Italia n° 285.
[17] Va fatto riferimento:
- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.
Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

Partecipante: il soggetto che esercita, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone), il Controllo o un'Influenza Notevole sulla Banca ovvero che detiene, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone), una quota dei diritti di voto o del capitale pari al 1_0_% o che è altrimenti tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 1_9 e ss. del Testo Unico Bancario.

Patrimonio di Vigilanza: l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi[18];

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Soci Non Collegati: i soggetti, ai quali spetta il diritto di voto, diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai Soggetti Collegati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Banca.

Società Controllata: qualsiasi entità, di diritto italiano o estero, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Soggetti Collegati: l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti a essa Connessi (come *infra* definiti). Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario;

Soggetti Connessi:
a. le società, le imprese anche costituite in forma non societaria nonché ogni altra entità, anche priva di personalità giuridica, su cui una Parte Correlata esercita il controllo, il Controllo congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

b. i soggetti che controllano una Parte Correlata, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune Controllo con la medesima Parte Correlata;

c. gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società, le imprese nonché ogni altra entità, anche priva di personalità giuridica, su cui questi ultimi esercitano il controllo, il Controllo congiunto o l'Influenza Notevole;

Stretti Familiari: i familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca; si considerano Stretti Familiari i parenti fino al secondo
grado19, il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo e le persone a carico del soggetto interessato, del coniuge o del convivente *more-uxorio*.

Roma, 14 giugno 2021

[18] Cfr. Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II della Circolare Banca d'Italia n° 285.